

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione della legge cantonale sulla pesca

(del 3 novembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'esercizio della pesca nelle acque promiscue italo-svizzere non è solamente disciplinato dalla nostra legge sulla pesca del 5 dicembre 1949 e dal decreto legislativo 27 febbraio 1950 concernente le tasse delle patenti da pesca, ma anche da una convenzione stipulata tra la Svizzera e l'Italia « per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati » che è del 13 giugno 1906, modificata con acqua addizionale dell'8 febbraio 1911.

Le condizioni di pesca, sul lago di Lugano particolarmente, nel corso degli anni sono profondamente cambiate.

Si è constatata una sensibile diminuzione della fauna ittica dovuta a vari fattori: avantutto i forti inquinamenti, il numero eccessivo dei pescatori e anche dei sistemi inammissibili di pesca spesso usati specialmente nel periodo del fregolo, poi.

Gli inquinamenti hanno determinato la progressiva rarificazione dei salmerini e dei coregoni i quali, pur deponendo le uova, non si riproducono più per il fatto che il forte inquinamento delle acque impedisce agli avannotti di sopravvivere. Il medesimo fenomeno, seppure in proporzioni più limitate, si verifica per altre varietà di pesci.

Una conseguenza spiacevole, seppur logica, di questo stato di cose è stata l'abbandono della professione di pescatore da parte dei ticinesi che ancora l'esercitavano: più nessuno oggi, nella parte ticinese del lago di Lugano pratica ancora la pesca a titolo professionale; tutti i pescatori lo fanno solo come occupazione accessoria, oppure a titolo puramente sportivo.

Da parte italiana invece il numero dei professionisti è tuttora notevole: essi sono riuniti in una Cooperativa pescatori del Ceresio con sede a Brusimpiano ed esercitano la pesca anche nelle acque svizzere per il fatto che ad essi è sempre stata regolarmente accordata la patente prevista dalla nostra legge ed ammessa dall'art. 25 della convenzione italo-svizzera la quale statuisce appunto che « è riservata la facoltà alle Alte Parti contraenti di non concedere il diritto di pesca nelle acque comuni, entro il rispettivo territorio, che ai pescatori i quali avranno ottenuto una licenza dietro pagamento di una tassa e secondo le norme che ognuno dei due Stati contraenti vorrà stabilire ».

Come abbiamo detto le condizioni della pesca, da anni, sono andate aggravandosi al punto da eliminare i pescatori professionisti da parte svizzera. Il notevole numero di pescatori italiani che si è riversato nelle nostre acque e che sfrutta sistematicamente tutte le possibilità offerte dal lago, ha contribuito a peggiorare ancor più le grame condizioni che si presentavano.

Occorre dire d'altra parte che questo sistematico sfruttamento del lago è talvolta operato senza troppi riguardi. Il che ha sollevato, da parecchi anni, vibrante proteste da parte delle associazioni dei pescatori del Ceresio e della Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca che reclamarono, a parecchie riprese, delle misure atte a impedire la totale distruzione della fauna ittica del lago.

A ragion veduta riteniamo che queste proteste siano fondate e che la situazione che è venuta man mano a crearsi sia tale da giustificare immediati provvedimenti.

Per questa ragione il Dipartimento dell'economia pubblica ha discusso la situazione con il Commissario svizzero incaricato della sorveglianza sull'applicazione della convenzione italo-elvetica, sig. ing. Matthey-Doret.

Una riunione si è perciò svolta a Bellinzona il 22 agosto 1966, presenti i rappresentanti del Dipartimento, del Servizio caccia e pesca e delle Associazioni interessate.

Si è posta avantutto la questione a sapere se il Cantone avesse la competenza di adottare dei provvedimenti atti a migliorare la situazione nell'ambito della vigente legislazione.

Effettivamente, l'art. 25 della convenzione, già citato, afferma che le parti contraenti hanno il diritto di proibire la pesca a quanti non hanno ottenuto una licenza dietro pagamento di una tassa e « secondo le norme che ognuno dei due Stati contraenti vorrà stabilire »: per cui è chiaro che la patente può essere concessa in base a norme che è in facoltà dei due Stati stabilire liberamente.

Il secondo problema posto stava nel sapere se queste norme potevano essere statuite dal Cantone oppure, in base ai termini della Convenzione, se questa facoltà fosse devoluta alla Confederazione. E' opportuno qui richiamare che la legge federale sulla pesca del 21 dicembre 1888, all'art. 1 statuisce che « la competenza di conferire o di riconoscere il diritto di pesca appartiene ai Cantoni », secondo le disposizioni della legge stessa. Per cui, nell'ambito di queste disposizioni, è chiaro che è il Cantone a poter disporre, principio che venne anche esplicitamente riconosciuto dal Commissario sig. Matthey-Doret.

E' quindi in piena facoltà del Cantone adottare delle norme che regolano la pesca nelle acque promiscue di giurisdizione svizzera.

Le norme da adottare sono necessariamente restrittive: è indispensabile, come abbiamo visto, ridurre il numero dei pescatori in modo da eliminare la distruzione sistematica che l'eccessivo numero di questi genera nella fauna ittica.

A questo punto si è posto il problema a sapere come tutta la questione potesse venir regolata. Ci è venuto in aiuto il sig. Matthey-Doret il quale ha fatto notare che, in base al numero delle patenti di II. categoria rilasciate a pescatori svizzeri o italiani, ogni pescatore aveva a disposizione, sul Ceresio, una superficie non superiore ai 50 ettari.

Ora, la superficie a disposizione dei pescatori sugli altri principali laghi svizzeri è la seguente:

Lago di Hallwil	1030 ettari	Lago Lemano	282 ettari
Lago di Thun	598 ettari	Lago Maggiore	231 ettari
Lago dei Quattro Cantoni	495 ettari	Lago di Costanza	209 ettari
Lago di Sempach	497 ettari	Lago di Neuchâtel	181 ettari

Come si vede, la superficie a disposizione di ogni pescatore sul Ceresio è estremamente ridotta e da questo fatto si capisce come i pescatori professionisti ticinesi, da anni, abbiano dovuto cambiar mestiere. Se si calcola infatti che per ogni ettaro di lago si pesca in un anno circa 20 kg. di pesce, ogni pescatore totalizza in media 1000 kg. di pesce che, al prezzo medio di Fr. 3,— il kg., dà un reddito lordo di appena Fr. 3.000,—.

In considerazione di tutti questi fatti, su proposta del Commissario signor Matthey-Doret, venne accolto il principio secondo il quale il numero delle patenti sarebbe stato stabilito sulla base di 200 ettari per pescatore.

Attualmente il numero delle patenti di II. Categoria rilasciate è di 44 per gli svizzeri e di 25 per gli italiani, complessivamente quindi 69.

Il numero delle nuove patenti dovrebbe essere ora fissato in base a questo computo :

la superficie del lago è :

per la parte svizzera	di 3.073 ettari
per la parte italiana	di <u>1.818</u> ettari
complessivamente	di 4.891 ettari

Dalla superficie svizzera va dedotto il diritto del « regio » di Lugano che si estende sul golfo di Lugano dalla Forca di S. Martino alla « Fornace di Castagnola » che è di 300 ettari, così che la superficie delle acque svizzere resta di 2.773 ettari.

Dalla parte italiana occorre togliere un diritto a favore del Comune di S. Mamette della superficie di 1168 ha., per cui la parte italiana resta ridotta a 650 ettari.

La superficie aperta alla pesca resta quindi complessivamente di 3.423 ettari, che, sulla base dei 200 ettari per pescatore, permetterebbe il rilascio di 17 patenti di II. categoria per tutto il lago.

Il riparto fra pescatori italiani e svizzeri dovrebbe avvenire in base alle rispettive aree di lago a disposizione :

per la Svizzera	2.773 ettari, corrispondenti a 14 pescatori
per l'Italia	650 ettari, corrispondenti a 3 pescatori.

L'art. 25 della convenzione che abbiamo citato, mentre dà facoltà alle parti contraenti di fissare le norme per la pesca, vuole però almeno implicitamente che tutti i pescatori italiani e svizzeri siano trattati alla medesima stregua.

Ora, dal momento che si introducono limitazioni che colpiscono svizzeri e italiani indistintamente, questa uguaglianza di trattamento viene senz'altro raggiunta.

Il 26 agosto 1966 ebbe luogo a Lugano una conferenza dei due Commissari italiano e svizzero assistiti da parte italiana dagli esperti Mineo e Gottardi, e da parte svizzera del rappresentante del Dipartimento dell'economia pubblica, da quelli del Servizio caccia e pesca, dal rappresentante della Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca e di quelli dei pescatori del Ceresio e del Verbano.

Il rappresentante del Dipartimento, nel corso della conferenza, pose nettamente la questione ed espose le misure che sarebbero state adottate come risulta dal testo che precede.

Da parte italiana si è avantutto riconosciuta la competenza del Cantone di stabilire le norme di una nuova regolamentazione restrittiva, riconoscendo anche esplicitamente che la situazione che si verifica giustifica l'adozione di tale regolamentazione.

Si è però insistito affinché non si adottino di colpo misure troppo drastiche : per delle considerazioni di carattere umano che si possono comprendere facilmente se si pensa che la riduzione dei pescatori italiani da venticinque a tre, quasi tutti professionisti, genererebbe delle situazioni incresciose per una ventina di famiglie, che si vedrebbero nella necessità di cercare altrove una attività in uno spazio di tempo molto ristretto.

I nostri rappresentanti hanno creduto di dover considerare anche questo aspetto umano del problema e hanno dichiarato che, per il 1967, la riduzione delle patenti sarebbe stata fatta non nella misura prevista nel senso che abbiamo esposto : invece di tre, per un anno, i pescatori ammessi sarebbero sei. Inoltre ci si

è dichiarati d'accordo di introdurre una patente di categoria II bis che permetterebbe ad ogni pescatore di farsi accompagnare da un aiutante, pur non aumentando però il numero delle reti per ogni barca.

Questa nuova regolamentazione esige una modifica di due articoli della legge cantonale sulla pesca del 5 dicembre 1940 che dovrebbe essere modificata agli articoli 4 e 12.

L'art. 4 prevede le varie categorie di patenti: a questo articolo deve essere fatta una aggiunta nella forma di un quinto capoverso che riserva al Consiglio di Stato la facoltà di fissare le condizioni per l'esercizio della pesca con l'aiuto di accompagnatori, lasciando allo stesso Consiglio di Stato di fissare l'importo della patente.

Il testo di questo nuovo capoverso vien proposto nella forma seguente:

« Il regolamento di applicazione fissa le condizioni per l'esercizio della pesca con l'aiuto di accompagnatori, stabilendo se del caso, per ognuno di essi, una modica tassa ».

Con l'art. 12, nel suo testo quale è oggi, si stabiliscono le direttive per l'introduzione di determinate limitazioni protettive. Non riteniamo però che il testo in vigore possa permettere una regolamentazione come quella che abbiamo previsto per il Lago di Lugano.

E' pertanto necessario introdurre un dispositivo secondo il quale il Consiglio di Stato ha facoltà di vietare la pesca in determinati corsi d'acqua e laghi e di determinati attrezzi e sistemi di pesca, come risulta dal testo in vigore, non solo, ma che questa facoltà è estesa alla limitazione a un numero massimo delle patenti delle categorie I, II e III in proporzione alla superficie dei laghi.

Il nuovo testo dell'art. 12, I capoverso, viene pertanto proposto in questi termini:

« Allo scopo di proteggere convenientemente la fauna ittica, il Consiglio di Stato, per regolamento, può:

- a) vietare la pesca in determinati corsi d'acqua e laghi, come pure vietare l'uso di determinati attrezzi e sistemi di pesca oltre a quelli proibiti dalla legislazione federale;
- b) limitare a un numero massimo le patenti delle categorie da I a III (incluse) dell'art. 4, proporzionatamente alla superficie di un determinato lago ».

In base a questa disposizione il Consiglio di Stato avrebbe quindi facoltà di introdurre la regolamentazione della pesca sul lago di Lugano nel senso che abbiamo indicato.

Per il momento, misure di questo genere si rivelano necessarie solo per il Ceresio. La situazione sul Lago Maggiore è molto migliore e non necessita di particolari misure che interessino i pescatori dei due paesi, per cui praticamente il dispositivo che proponiamo verrà applicato solo in riguardo al lago di Lugano.

Le modifiche di legge che vi preghiamo di voler adottare, lo ripetiamo, hanno lo scopo di meglio regolare l'esercizio della pesca sul Ceresio, accogliendo così le rivendicazioni che, da parecchi anni, gli ambienti interessati formulano con sempre maggiore insistenza. Le attuali condizioni della pesca in quel lago — come crediamo di aver dimostrato — sono effettivamente tali da rendere necessari tempestivi provvedimenti di carattere restrittivo.

Confidiamo perciò che vorrete accogliere le nostre proposte e accettare le modifiche che si rendono necessarie alla legge cantonale sulla pesca del 5 dicembre 1949.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Crivelli

Disegno di

LEGGE
che modifica la legge cantonale sulla pesca del 5 dicembre 1949
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 3 novembre 1966 n. 1404 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La legge cantonale sulla pesca del 5 dicembre 1949 è modificata come segue :

1. All'art. 4 è aggiunto un quinto capoverso del seguente tenore :
« Il regolamento di applicazione fissa le condizioni per l'esercizio della pesca con l'aiuto di accompagnatori, stabilendo se del caso, per ognuno di essi, una modica tassa ».
2. Il primo capoverso dell'art. 12 è modificato come segue :
« Allo scopo di proteggere convenientemente la fauna ittica il Consiglio di Stato, per regolamento, può :
 - a) vietare la pesca in determinati corsi d'acqua e laghi, come pure vietare l'uso di determinati attrezzi e sistema di pesca oltre a quelli proibiti dalla legislazione federale ;
 - b) limitare a un numero massimo le patenti delle categorie I a III (incluse) dell'art. 4, proporzionatamente alla superficie di un determinato lago ».

Art. 2. — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1967.

